

REGOLAMENTO DELLA VIABILITA' NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI AMALFI

approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 149 del 23 novembre 2022

CAPO 1 DELIMITAZIONI E DEFINIZIONI

Art. 1

ZTL

E' Zona a Traffico Limitato il tratto di strada compreso tra Via Mansone I, Piazza Duomo, Via Lorenzo D'Amalfi, Via Pietro Capuano, Piazza Spirito Santo, Via Cardinale Marino del Giudice, Via Casamare, Via delle Cartiere, Largo Ex Saponiera.

Il presente regolamento disciplina le condizioni di accesso, circolazione, permanenza, sosta e uscita dei veicoli all'interno della ZTL.

Art. 2

AREE PEDONALI

Sono aree pedonali le seguenti strade e piazze: Piazza Dei Dogi, Supportico Gaetano Afeltra, Supportico Rua, Supportico Bonelli, Supportico Sant'Andrea, Supportico Marina Piccola, Via Comite Orso, Piazzale Cesareo Console e Largo Scoppetta, Piazza Municipio.

Art. 3

CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO

Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, si definisce centro storico del capoluogo l'area in cui ricadono le seguenti strade: Via Mansone I°, Piazza Duomo, Via Lorenzo d'Amalfi, Via Pietro Capuano, Piazza Spirito Santo, Via Cardinale Marino del Giudice, Via delle Cartiere, Largo Saponiera, Via dei Morti, Via Casamare, Salita Pietro Comite, Largo Filippo Augustariccio, Via dei Prefetturi, Salita Episcopio, Salita Corte del Bajulo, Salita Santa Maria de' Castaldi, Largo S. Maria Maggiore, Salita Sant'Angelo dell'Arco, Salita Torre dello Ziro, Via S. Simone, Salita Bonelli, Supportico Rua, Salita Antonio Tirabassi, Salita Antonio Rocco, Salita Rascica, Salita Porta dello Spedale, Salita dei Patroni, Via Leone Comite Orso, Salita per Pontone, Salita Grade Lunghe, Via Paradiso, Via Fontanelle, Via Bosco Grande, Salita Resinola, Salita Campo Acquario, Salita Campo Castriota, Via Francesco Maria Pansa, Vico dei Pastai, Salita Marino Sebaste, Salita degli Orafi, Salita San Nicola a Campo, Via Ercolano Marini, Salita Truglio, Vicolo Mastalo II° Duca, Salita Ruggiero II°, Salita Fra Gerardo Sasso, Salita Brancia, Via dei Curiali, Salita dei Giudici, Vico Mulinello, Supportico Marina Piccola, Salita d'Ancora.

Art. 4.

CENTRO ABITATO DEL CAPOLUOGO

E' centro abitato del capoluogo del Comune di Amalfi quello definito tale con le delibere di

Giunta Comunale n. 406 del 30/12/1988 e n. 157 dell'11/06/2002 ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.Lgs. 285/92.

Considerata la straordinaria affluenza di veicoli che si verifica in detta area durante tutto l'arco dell'anno, il centro abitato del capoluogo del Comune di Amalfi è dichiarato zona di particolare rilevanza urbanistica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 co. 9, D. Lgs. 285/92.

Art. 5

CENTRO URBANO DEL CAPOLUOGO

Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, si definisce centro urbano del capoluogo di Amalfi l'area in cui ricadono il centro storico come individuato all'art. 3 nonché le ulteriori strade e piazze esistenti tra via Matteo Camera ed il garage Luna Rossa.

Art. 6

COMMISSIONE PERMANENTE SULLA VIABILITA'

E' istituita presso il Comune di Amalfi la Commissione permanente sulla Viabilità con il compito di monitorare costantemente lo stato di attuazione del presente regolamento ed i risultati ottenuti in relazione al problema dell'inquinamento cittadino.

Alla Commissione spetta, inoltre, il compito di esaminare ogni eventuale istanza formulata dai privati in tema di viabilità. Su dette istanze la Commissione si pronuncerà con decisione definitiva, espressa in modo palese, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza medesima.

La Commissione è composta da un rappresentante dell'Amministrazione che la presiede, da un delegato dell'A.C.I., da un medico dell'ASL e da un rappresentante delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello locale.

Le decisioni della Commissione sono adottate a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente.

CAPO 2

ACCESSO, CIRCOLAZIONE E SOSTA NELLA Z.T.L. E NELLE AREE PEDONALI

Art. 7

VEICOLI CHE POSSONO ACCEDERE, CIRCOLARE E SOSTARE NELLA Z.T.L.

Possono accedere, circolare ed anche sostare nella ZTL, come individuata all'art. 1, le seguenti categorie di utenti e di veicoli:

- a) i veicoli intestati a persone fisiche o giuridiche la cui residenza anagrafica o sede operativa ricade in una delle strade del centro storico del capoluogo, come individuato all'art. 3 del presente regolamento, che siano muniti di contrassegno verde in corso di validità;
- b) i veicoli in uso a personale medico o paramedico operante sul territorio, che sia stato preventivamente autorizzato da Amalfi Mobilità;
- c) i veicoli in uso ad invalidi titolari di apposito contrassegno.

Art. 8

VEICOLI CHE POSSONO ACCEDERE E CIRCOLARE, MA NON SOSTARE NELLA ZTL

Possono accedere e circolare, ma non sostare nella ZTL, le seguenti categorie di utenti e di veicoli:

a) i veicoli che dispongono, all'interno della ZTL, di un'area di sosta e che siano muniti di contrassegno bianco o arancione.

b) accompagnamento di persone con ridotta capacità motoria; carico e scarico dei bagagli di proprietari di abitazioni; accompagnamento di persone ultrasettantacinquenni; ritiro merci ingombranti acquistate presso un negozio ubicato all'interno della ZTL con obbligo di uscita non oltre i 60 minuti;

c) i veicoli in uso a coloro che, per comprovate esigenze di carattere eccezionale, abbiano l'urgente necessità, imprevista ed imprevedibile, di raggiungere con il mezzo proprio un pubblico ufficio o un'abitazione ubicata nella ZTL e abbiano successivamente comunicato e documentato ad Amalfi Mobilità la sussistenza di tali esigenze;

d) i veicoli diretti a strutture ricettive ubicate nella ZTL che siano dotate di garage pertinenziali. Le targhe di detti veicoli devono essere comunicate ad Amalfi Mobilità dalla struttura ricettiva.

Ai sensi e per gli effetti della presente disposizione, per garage pertinenziali si intendono unicamente quelli che operano al servizio esclusivo di una determinata struttura ricettiva e la cui licenza d'esercizio sia intestata alla medesima ditta titolare di quest'ultima;

e) i veicoli degli esercenti la potestà genitoriale degli infanti iscritti al Micronido comunale di Amalfi, limitatamente all'accompagnamento degli stessi presso la sede del servizio nei giorni di funzionamento, dalle ore 08:00 alle ore 10:00 e dalle ore 16:30 alle ore 17:30, con obbligo di uscita entro 45 minuti dall'ingresso;

f) i veicoli di fornitori e trasportatori per conto terzi che siano stati preventivamente autorizzati all'accesso ed alla circolazione, negli orari in cui questo è consentito, con obbligo di uscita entro 60 minuti;

g) i veicoli in dotazione ad Enti Pubblici, Uffici Pubblici, Pubblici Ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, concessionari od esercenti di un Pubblico Servizio,;

g_bis) Istituti di vigilanza o Trasporto Valori, esercenti servizio TAXI o NCC,; con obbligo di uscita entro 60 minuti;

h) veicoli diretti ad imprese artigiane, industriali o agricole presenti nella ZTL ovvero i veicoli intestati a conduttori di fondi agricoli raggiungibili solo attraverso la ZTL di Amalfi, con obbligo di uscita entro 90 minuti eventualmente prorogabili previa giustificazione documentata;

i) veicoli di addetti muniti di specifico pass.

Art. 9

ISOLE PEDONALI

Nei giorni di apertura delle scuole ubicate nella ZTL, l'accesso e la circolazione dei veicoli nell'area compresa tra Via Mansone I, Via Lorenzo d'Amalfi, Via Pietro Capuano e Piazza Spirito Santo, sono sempre vietati dalle h. 7.45 alle h. 8.30 e negli altri orari coincidenti con l'uscita massiva degli studenti dagli istituti scolastici, regolati da apposita Ordinanza del Responsabile del Comando di Polizia Municipale sulla base delle esigenze contingenti.

Durante la vigenza dell'isola pedonale scolastica, è consentito l'accesso alla ZTL esclusivamente ai veicoli nell'espletamento di funzioni di soccorso.

Ulteriori limitazioni al traffico nella ZTL potranno essere introdotte con ordinanza del Responsabile del Comando di Polizia Municipale.

Art. 10

ACCESSO E CIRCOLAZIONE NELLE AREE PEDONALI

Le aree pedonali, come individuate all'art. 2, sono interdette alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi, i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie .

Art. 11

STRUTTURE PUBBLICHE UBICATE NEL CENTRO STORICO

Le strutture pubbliche esistenti nel Centro Storico possono richiedere un massimo di n. 2 PASS per l'accesso alla ZTL indipendentemente dal numero di posti auto disponibili all'interno della struttura stessa.

Il pass è valido per un unico ingresso ed un'unica uscita nell'arco della giornata e consente l'accesso ed il transito, ma non la sosta all'interno della Z.T.L..

CAPO 3

DISCIPLINA DEL CARICO E SCARICO NELLA Z.T.L.

Art. 12

CARICO E SCARICO MERCI

Nell'area compresa tra Via Mansone I e Piazza Spirito Santo è assolutamente vietato, in qualsiasi ora del giorno o della notte, effettuare operazioni di carico e scarico merci sostando con veicoli a motore sulla via pubblica.

In detta area, possono effettuare il carico e scarico esclusivamente i titolari di esercizi commerciali ubicati all'interno della ZTL che utilizzino a tal fine veicoli propri e soltanto negli

orari compresi tra le h. 7:00 e le 9:00 e tra le h. 14:00 e le 15:00.

Durante l'isola pedonale scolastica detti veicoli potranno effettuare il carico e scarico solo a condizione che l'accesso sia avvenuto prima della chiusura al traffico e che il veicolo resti fermo ed a motore spento fino alla riapertura dello stesso.

I titolari di negozi di frutta e verdura, di pescherie ed i fiorai possono effettuare il carico e scarico con mezzi propri a partire dalle h. 6:00.

L'attività di carico e scarico delle carni per la fornitura di macellerie ubicate all'interno della ZTL o del gas in bombole può essere effettuata anche da fornitori non residenti nel Comune di Amalfi, nell'orario compreso tra le h. 8:45 e le 16:00.

Si applicano le seguenti limitazioni alle operazioni di carico e scarico merci conto terzi:

- tutte le operazioni riguardanti le attività commerciali di Amalfi centro sono consentite dalle ore 4:00 ed avranno termine entro le ore 10:00, mentre quelle riguardanti le attività commerciali delle frazioni entro le ore 11:00 - prima e dopo tale orario è fatto assolutamente divieto di sosta sul territorio per i fini di cui sopra ed ogni operazione non autorizzata sarà soggetta a sanzione;
- al fine di contenere l'inquinamento sonoro all'interno del centro storico nonché assicurare maggior ordine e controllo su tali operazioni - da effettuare nel massimo silenzio, nel rispetto dei pedoni ed in assoluto ossequio al CdS - le consegne sono consentite esclusivamente a mezzo di veicoli elettrici o "a mano" purché dotati di ruote gommate;
- nella medesima fascia oraria e dalle 15:30 alle 17:30 è consentito altresì l'accesso, con le stesse modalità di cui sopra, anche a piazza dei Dogi per le operazioni di carico/scarico merci limitatamente ai titolari delle attività commerciali ivi presenti con mezzi elettrici loro intestati;
- esclusivamente ai Corrieri Espresso - se così accreditati presso la CCIAA - è consentito effettuare operazioni di consegna e ritiro, sempre nelle modalità di cui sopra, anche dalle 14:30 alle 15:30;
- il piazzale della Darsena è dedicato esclusivamente alle operazioni di carico/scarico merci dalle ore 8:00 fino alle ore 10:00;
- dalle ore 11:00 è fatto altresì divieto di transito nel centro storico anche ai mezzi elettrici ad esclusione di quelli adibiti a servizio trasporto di persone, oppure di bagagli da e verso le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere site all'interno del centro storico o per altre ovvie ragioni all'uopo autorizzate da Amalfi Mobilità, nel numero massimo di due per ogni società di servizi operante sul territorio;
- esclusivamente per il servizio trasporto bagagli e persone è istituita un'area di fermata ai fini del carico/scarico (non sosta) nel lato nord-ovest della rotatoria, in un'area delimitata da fioriere che consentano l'ingresso e la manovra dei carrelli ma non delle auto;

Per dar seguito a quanto previsto dal comma 7, si prevede uno spazio di sola fermata presso lo slargo esistente tra via Lorenzo d'Amalfi e via Pietro Capuano ed uno a piazza Spirito Santo;

In caso di condizioni meteomarine avverse o di altre ragioni che rendano inutilizzabile il piazzale Darsena, le operazioni di carico/scarico merci saranno svolte con le medesime modalità sull'area di parcheggio di Piazza Flavio Gioia.

E' fatto divieto di transito in Piazza Flavio Gioia e Lungomare dei Cavalieri dalle ore 10:00 alle ore 04:00 del giorno seguente per tutti gli autocarri, ad esclusione di mezzi per la fornitura di carburanti, mezzi che svolgono attività di alaggio e varo, servizi pubblici.

Dal Piazzale Darsena, le consegne nella Z.T.L. possono essere effettuate a mezzo di carrelli con ruote gommate oppure di veicoli elettrici.

Questi ultimi, nell'effettuare le consegne, potranno sostare unicamente nelle aree a ciò destinate e per non più di 10 minuti.

Sono autorizzati alle operazioni di carico scarico anche in orario differente i trasportatori di medicinali per conto dei Grossisti Farmaceutici (come definiti dal Dlg. 219/2006) nonché i trasportatori di ossigeno medicinale liquido e gassoso per conto del titolare di A.I.C. in ossequio alle prescrizioni "Decreto del Ministero della Sanità 6 luglio 1999";

Per i carichi unici diretti ad un singolo esercizio classificato come 3C Superette o superiore, nella sola fascia oraria compresa tra le 04:00 e le 06:00, è consentito l'accesso alla ZTL con mezzo di terzi.

Art. 13

TRASLOCHI E CONSEGNE DI MATERIALE INGOMBRANTE

E' consentito nella Z.T.L. effettuare operazioni di carico e scarico di carburante, materiale edile, materiale di risulta, merci ingombranti, traslochi etc. con automezzi con peso a pieno carico fino a 35 q. nei seguenti periodi ed orari:

- dal 15 settembre al 30 giugno – dalle h. 20.00 alle h. 24.00, dalle h. 05.00 alle h. 08.30 e limitatamente all'area a monte di Piazza Spirito Santo, anche alle dalle h. 14:00 alle h. 15:00;
- dal 1 luglio al 14 settembre – esclusivamente nella zona compresa tra Via Cardinale Marino del Giudice e Largo ex Saponiera dalle h. 21.30 alle h. 24.00 e dalle h. 05.00 alle h. 8.30.

Il materiale di risulta, il materiale di costruzione o altro materiale lesivo alla salute pubblica dovrà essere contenuto in appositi contenitori chiusi onde evitare il disperdersi di polveri.

Il materiale lapideo edile, se poggiato al suolo, dovrà essere posto su appositi teli o contenitori che evitino di imbrattarlo.

Art. 14

ATTIVITA' ARTIGIANE, INDUSTRIALI ED AGRICOLE

E' consentito l'accesso a veicoli diretti alle attività industriali, artigiane o agricole presenti nella ZTL - nel numero massimo di n. 5 al giorno per attività, con obbligo di uscita entro 90 minuti - al fine di prelevare materiali, dal lunedì al venerdì dalle h. 8.30 alle h. 12.00 e dalle h. 14.00 alle h. 18.30, il sabato dalle h. 8.30 alle h. 12.00.

Le targhe di detti veicoli dovranno essere comunicate quotidianamente dai titolari di dette attività ad Amalfi Mobilità.

Per i conduttori di fondi agricoli l'accesso è consentito dalle h. 06:30 nonché anche nei giorni di sabato e domenica, a mezzo di veicoli preventivamente autorizzati da Amalfi Mobilità.

CAPO 4

AREE DI SOSTA RISERVATE E DIVIETI

Art. 15

AREE RISERVATE ALLA SOSTA GRATUITA DEI RESIDENTI

Sono aree di sosta riservate alla sosta gratuita dei residenti quelle indicate come zona verde e zona rossa.

In dette aree hanno diritto alla sosta gratuita unicamente i veicoli muniti rispettivamente di contrassegno verde e rosso.

Art. 16

AREE RISERVATE ALLA SOSTA DEI CICLOMOTORI/MOTOCICLI DI RESIDENTI, LAVORATORI E STUDENTI

E' consentita la sosta gratuita dei ciclomotori/motocicli dei residenti nel Comune di Amalfi nonché di lavoratori di strutture pubbliche o private ovvero di studenti che frequentano istituti scolastici ubicati nel centro urbano del capoluogo di Amalfi. anche negli stalli pubblici all'aperto identificati da striscia blu.

Art. 17

AREE SOTTOPOSTE A DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA

Salvi gli ulteriori divieti, è fatto assoluto divieto di sosta e di fermata, dalle h. 0:00 alle h. 24:00, in Via Mansone I, Piazza Duomo, Via Lorenzo d'Amalfi e Via Pietro Capuano.

CAPO 5

PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO E TARIFFE

Art. 18

PARCHEGGI PUBBLICI E SISTEMA TARIFFARIO

Sono parcheggi pubblici a pagamento quelli denominati:

- 1) Luna Rossa;
- 2) Flavio Gioia I;
- 3) Flavio Gioia II;
- 4) Darsena;
- 5) Piazzale dei Protontini;
- 6) Berma esterna del molo foraneo.

Il sistema tariffario di detti parcheggi è articolato in tre tariffe: oraria, giornaliera e agevolata. Le tariffe sono determinate con delibera di giunta, la quale dovrà tener conto dei criteri di seguito indicati.

Art. 19

TARIFFA ORARIA

La tariffa oraria è determinata in base alle ore o le frazioni di ore di sosta effettiva.

La Giunta potrà diversificare le tariffe tra i parcheggi in relazione alle caratteristiche di migliore fruibilità degli stessi, alla stagionalità ed agli orari della giornata, incentivandole quando si registra minore affluenza.

Art. 20

TARIFFA GIORNALIERA

La tariffa giornaliera è quella determinata forfettariamente per un'intera giornata.

La tariffa giornaliera sarà resa fruibile presso il parcheggio Luna Rossa e presso la Berma esterna del Porto.

La tariffa giornaliera non dà diritto all'assegnazione di un posto prestabilito, ma unicamente la priorità ad occupare il primo posto che si libererà dopo l'arrivo del cliente all'ingresso del parcheggio.

La lunga sosta è fruibile da chiunque ne faccia richiesta sia all'ingresso nelle aree di parcheggio sia alla prima uscita dalle stesse;

La tariffa copre una fascia oraria che va dalle ore 12:00 a.m. del giorno di arrivo alle ore 12:00 a.m. del giorno successivo;

Gli utenti che intendono sostare un'unica notte non potranno ritirare l'auto fino alle ore 04:00 a.m. del giorno successivo all'ingresso. L'eventuale uscita anticipata comporterà il pagamento orario calcolato dall'ora di ingresso all'ora di uscita;

In caso di pagamento anticipato di più giorni, l'utente che desidera lasciare in anticipo le aree di parcheggio non avrà diritto ad alcun rimborso.

Art. 21

TARIFFA AGEVOLATA

La tariffa agevolata è quella di cui possono fruire particolari categorie di utenti.

Tariffe agevolate saranno concesse in favore di:

- a) residenti nel comune di Amalfi;
- b) lavoratori dipendenti di strutture pubbliche o private ubicate nel centro abitato di Amalfi;
- c) lavoratori autonomi stabilmente impegnati presso esercizi commerciali, studi professionali o strutture pubbliche ubicati nel centro urbano di Amalfi;
- d) docenti impegnati in esami di Stato presso gli istituti scolastici ubicati nel centro urbano di Amalfi;
- e) titolari di ditte edili, progettisti e direttori dei lavori stabilmente impegnati in un cantiere

- edile nel centro urbano di Amalfi;
- f) pescatori iscritti nell'apposito registro della Capitaneria di Porto;
- g) conduttori di fondi agricoli nel centro urbano di Amalfi, consentito nel numero massimo di una autorizzazione per singolo fondo agricolo;
- h) non residenti legati da rapporti di parentela, fino al 1° grado, con persone residenti nel centro urbano di Amalfi;
- i) proprietari di abitazioni non locate nel centro urbano di Amalfi, consentito nel numero massimo di una autorizzazione per singola unità immobiliare. Non hanno diritto alla tariffa agevolata i proprietari di immobili destinati ad attività ricettiva extralberghiera esercitata sia in forma imprenditoriale sia in forma non imprenditoriale.

Per le predette categorie di soggetti, la Giunta istituirà tariffe agevolate sia orarie che di sosta giornaliera presso uno o più parcheggi.

Inoltre, potranno essere istituiti abbonamenti mensili o con un monte ore da fruire in un arco determinato di tempo.

CAPO 6

DISCIPLINA DEI CONTRASSEGNI E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 22

NORME COMUNI

Le autorizzazioni ed i contrassegni previsti dal presente regolamento vanno richiesti ad Amalfi Mobilità sempre ed esclusivamente in modalità telematica nelle forme previste dalla Giunta Comunale che stabilisce altresì eventuali costi o diritti di istruttoria per il rilascio.

Il possesso del contrassegno verde è incompatibile col rilascio di qualsiasi altro contrassegno per il medesimo veicolo.

Salvo quanto disposto per i contrassegni bianchi, tutti i contrassegni ed autorizzazioni possono essere richiesti unicamente dagli effettivi intestatari dei veicoli.

Per intestatari si intendono unicamente coloro che risultano tali, a qualsiasi titolo, dai documenti di circolazione del veicolo.

Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento sono equiparati agli intestatari dei veicoli i dipendenti o collaboratori di aziende affidatari di autovetture aziendali.

Art. 23

CONTRASSEGNI VERDE E ROSSO

Hanno diritto di conseguire il contrassegno verde tutte le persone fisiche e giuridiche aventi la residenza anagrafica o la sede operativa in una delle strade facenti parte del centro storico di Amalfi, come individuato dall'art. 3 del presente regolamento, relativamente ai veicoli a loro intestati.

Hanno diritto a conseguire il contrassegno rosso tutte le persone fisiche e giuridiche aventi la

residenza anagrafica o la sede operativa in una delle strade del Comune di Amalfi con esclusione di quelle comprese nel centro storico, relativamente ai veicoli a loro intestati.

Per ogni nucleo familiare è possibile conseguire massimo n. 2 contrassegni verde/rosso.

I contrassegni verde e rosso abilitano alla sosta presso le aree pubbliche ma non presso le autorimesse private.

Se un veicolo munito di contrassegno verde o rosso è parcheggiato presso un garage privato si provvede d'ufficio alla revoca del relativo contrassegno.

La validità dei contrassegni verdi e rossi è legata al permanere dei requisiti soggettivi vigenti.

Art. 24

CONTRASSEGNI BIANCO ED ARANCIONE

Hanno diritto di conseguire il contrassegno bianco tutte le persone fisiche e giuridiche non aventi residenza anagrafica o sede legale nel comune di Amalfi, che possono ottenere uno spazio di sosta all'interno di un garage o area privata o in un'autorimessa aperta al pubblico ubicati nel centro storico del capoluogo, relativamente a veicoli a loro intestati.

Per ogni garage o area privata o autorimessa aperta al pubblico ubicati nel centro storico del capoluogo, è consentito il rilascio di un numero di contrassegni bianchi non superiore al 70% della capienza autorizzata di posti auto.

Hanno diritto di conseguire il contrassegno arancione tutte le persone fisiche e giuridiche aventi residenza anagrafica o sede legale nel Comune di Amalfi, che possono ottenere uno spazio di sosta all'interno di un garage o area privata o in un'autorimessa aperta al pubblico ubicati nel centro storico del capoluogo, relativamente a veicoli a loro intestati.

I contrassegni bianco ed arancione vanno richiesti almeno 2 giorni prima dell'accesso e hanno una durata minima di 2 giorni. Devono essere richiesti dai titolari di autorimesse in relazione ad autovetture di cui conoscano preventivamente il numero di targa.

Amalfi Mobilità ed il Comando di Polizia Municipale dovranno assicurare che i contrassegni bianchi ed arancioni in corso di validità non superino mai il numero dei posti effettivamente disponibili e legalmente autorizzati nel centro storico di Amalfi ed in ciascun garage.

Per ciascun posto auto possono essere concessi tre contrassegni bianchi od arancioni per motocicli o ciclomotori.

Con riguardo alla modalità di richiesta e rilascio del contrassegno bianco, qualora sia ignoto il numero di targa dell'autovettura, questo potrà essere indicato ad Amalfi Mobilità non oltre il giorno stesso dell'arrivo dell'utente, ferma restando la necessità di fare richiesta almeno 2 giorni prima dell'arrivo, seppur con indicazione del solo nominativo dell'utente.

Art. 25

AUTORIZZAZIONI PER ESIGENZE DI CARATTERE TEMPORANEO O PER ESIGENZE ECCEZIONALI ED IMPREVEDIBILI

L'autorizzazione per esigenze di carattere temporaneo di cui all'art. 8 lett. b) può essere richiesta ad Amalfi Mobilità sempre anticipatamente rispetto alla sua fruizione ed esclusivamente in modalità telematica nelle forme previste dalla Giunta Comunale.

La stessa va richiesta almeno il giorno prima dell'accesso ed è accordata per il tempo di 90 minuti.

L'autorizzazione all'accesso per esigenze eccezionali ed imprevedibili ex art. 8 lett. c) va richiesta ad Amalfi Mobilità entro 24 ore dall'accesso esclusivamente in modalità telematica nelle forme previste dalla Giunta Comunale. Alla richiesta va allegata la documentazione comprovante l'effettiva sussistenza di una delle circostanze indicate dalla norma citata.

Art. 26

AUTORIZZAZIONI PER IL CARICO E SCARICO DELLE MERCI NELLA ZTL

Tutti i veicoli che possono effettuare il carico e scarico nella ZTL devono essere stati preventivamente autorizzati all'accesso da Amalfi Mobilità.

Qualora venga rilevata la violazione di una o più delle disposizioni del presente regolamento, Amalfi Mobilità procederà alla revoca immediata dall'autorizzazione all'accesso.

Art. 27

SANZIONI

L'uso difforme o illegittimo dei contrassegni o delle autorizzazioni previsti dal presente regolamento comporta la revoca immediata degli stessi. Ai responsabili, siano esse persone fisiche e/o giuridiche, non saranno rilasciati nuovi contrassegni o autorizzazioni previsti dal presente regolamento per un periodo di 3 anni. Tale divieto si intende in ogni caso esteso anche al veicolo coinvolto.

Ai fini sanzionatori rilevano tutte le violazioni delle condizioni disciplinate dal presente regolamento inerenti l'accesso, la circolazione, la permanenza, la sosta e l'uscita dei veicoli all'interno della ZTL.